



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO

Composta dai Magistrati:

Dott.ssa Elvira Maltese	Presidente
Dott.ssa Viviana Urso	Consigliere rel.
Dott.ssa Caterina Musumeci	Consigliere

ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. **1094/2021 R.G.** promossa

DA

COPIA ANDREA GAETANO, c.f. CPONRG81S24C351L, rappresentato e difeso dall'avv. Palma Balsamo, giusta procura in atti

Appellante

CONTRO

RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A., c.f. 01585570581, in persona del legale rappresentante *pro tempore*

Appellata Contumace

OGGETTO: Appalto – art. 29 d.lgs. n. 276/2003

CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti precisate

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza n. 1533/2021 del 25.3.2021, il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, dichiarata la contumacia di Rete Ferroviaria Italiana, convenuta in giudizio quale società appaltante dei servizi accessori e di pulizia del materiale rotabile per i lotti 1 e 2, nonché del servizio di pulizia e del mantenimento del decoro dei locali



ed aree aperte al pubblico all'interno degli impianti ferroviari delle province siciliane, rigettava il ricorso proposto dal lavoratore indicato in epigrafe.

Premetteva che il ricorrente, dipendente della società appaltatrice Consorzio Stabile Miles (dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Roma il 30.3.2017) – rilevando che, per tutta la durata del rapporto di lavoro, era stato operativo un contratto di solidarietà difensivo, per cui aveva goduto della integrazione salariale a carico dell'INPS per il 54% dell'orario contrattuale di lavoro; lamentando che, in violazione della normativa vigente, il datore di lavoro aveva versato al Fondo di tesoreria INPS soltanto la quota di Tfr relativa alla retribuzione rimasta a suo carico, e non l'intero trattamento di fine rapporto spettante; eccependo la mancata corresponsione delle mensilità aggiuntive maturate nel 2015 – agiva nei confronti della stazione appaltante *ex art. 29 del d.lgs. n. 276/2003*, o in subordine *ex art. 1676 c.c.*, al fine di ottenere il pagamento dei suddetti emolumenti.

Indi il decidente, preliminarmente, riteneva di non poter accogliere le pretese azionate dalla parte ricorrente, in subordine, ai sensi dell'art. 1676 c.c., in ragione del mancato assolvimento, da parte del lavoratore, dell'onere di allegare e provare la necessaria sussistenza di un debito vantato dall'appaltatore nei confronti del committente.

Quanto alla domanda principale, fondata sul disposto dell'art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 276/2003, nella versione *ratione temporis* applicabile, evidenziava che *ratio* della norma era quella di garantire ai lavoratori dipendenti dell'appaltatore, in caso di insolvenza dello stesso, il pagamento dei trattamenti contributivi e retributivi, facendo sorgere in capo al committente una responsabilità solidale con il datore di lavoro, limitatamente ai trattamenti inerenti al periodo di esecuzione del contratto di appalto. Pertanto, gravava sul lavoratore l'onere di provare l'esistenza del contratto di appalto, la partecipazione nell'esecuzione dello stesso e la riconducibilità delle pretese economiche all'attività resa nell'esecuzione di detto appalto. Riteneva che, invero, nel caso di specie, il ricorrente essendosi limitato ad allegare taluni documenti dai quali si evinceva la sussistenza del rapporto di lavoro con il Consorzio Stabile Miles e lo



svolgimento dell'attività presso un determinato luogo di lavoro, non aveva fornito prova dell'esistenza o dei contenuti del contratto d'appalto, né tantomeno che la propria attività fosse stata prestata in relazione al periodo di esecuzione dello stesso.

Osservava che in virtù delle previsioni di cui all'art. 3, comma 6 del d.lgs. n. 163/2006 c.d. Codice Appalti, per gli appalti pubblici era necessaria la forma scritta “*ad substantiam*”, pertanto la relativa prova non poteva essere fornita né attraverso prova testimoniale né per presunzioni. L'acquisizione del contratto, per il giudicante, doveva quindi ritenersi decisiva ai fini dell'accoglimento delle pretese azionate con il ricorso. Dichiarava, infine, che alla carenza probatoria non poteva supplire l'ordine di esibizione dei contratti di appalto *ex art. 210 c.p.c.* richiesto nel ricorso introduttivo.

Avverso tale pronuncia proponeva appello il lavoratore con ricorso depositato il 13.9.2021.

La parte appellata non si è costituita, benchè regolarmente evocata in giudizio.

Acquisito il fascicolo d'ufficio di primo grado, la causa veniva posta in decisione in data 11 luglio 2023 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., compiuti i termini assegnati alle parti per il deposito di note telematiche.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di gravame, l'appellante censura la sentenza per non avere ritenuto adempiuto l'onere di allegazione/prova, gravante sul lavoratore, circa l'esistenza del contratto di appalto e la riferibilità dell'attività lavorativa prestata dal lavoratore all'esecuzione del suddetto contratto.

In particolare, per l'appellante, il decidente di prime cure avrebbe omesso di considerare quanto risultante dai documenti allegati al ricorso introduttivo del giudizio e, segnatamente, dal “Verbale d'accordo” del 22.9.2015 siglato dal Consorzio Miles con le OO.SS., ove si legge “*in occasione dell'incontro si è discusso del cambio della consorziata nella conduzione della commessa RFI Sicilia lotto 1 e 2 ...*”, ; dal “Verbale di accordo” dell'1.10.2015, intercorso tra la società Artemide Global Service s.r.l. e le OO.SS. di categoria, “*il Consorzio Stabile Miles s.r.l. Roma è risultato aggiudicatario dell'appalto RFI Sicilia servizi accessori Pulizia del materiale rotabile per il Lotti 1 e*



2 ricadenti in tutte le province; l'esecuzione operativa dei servizi in appalto sopra indicato è stata effettuata dal Consorzio medesimo; il consorzio Stabile Miles srl ha comunicato alle OO.SS. che l'esecuzione operativa dei servizi e delle attività di cui sopra veniva affidata alla società Artemide Global Service srl..."; dalle buste paga da cui risulta che il lavoratore, dall'1.12.2013 al 30.9.2015, ha prestato attività presso "cantiere pulizia FF.SS. Catania".

Deduce che, al fine di corroborare le proprie richieste, nel corso del giudizio di primo grado, ed in particolare con le note del 27.10.2020, aveva evidenziato: - che in otto procedimenti analoghi Rete Ferroviaria Italiana si era regolarmente costituita in giudizio, senza peraltro contestare di essere stata stazione appaltante del servizio di pulizia e manutenzione presso le stazioni ferroviarie della Sicilia Orientale, concesso in appalto al Consorzio Miles, anzi confermando la circostanza in sede di interrogatorio formale; che in tali giudizi erano stati espletati i mezzi istruttori.

Precisa che, attesa la formazione successiva alla proposizione del giudizio, aveva proceduto – a titolo dimostrativo delle suddette asserzioni – alla contestuale produzione del fascicolo d'ufficio del procedimento n. 5070/2017, produzione che era stata autorizzata da altri magistrati del medesimo Tribunale.

Per l'appellante, quindi, il decidente di primo grado, anche in ragione della idonea documentazione prodotta dalla parte, avrebbe dovuto ammettere la prova testimoniale e l'interrogatorio formale, richiesti in ricorso, ai sensi dell'art. 2724 c.c., a mente del quale *"La prova per testimoni è ammessa in ogni caso: 1) quando vi è un principio di prova per iscritto: questo è costituito da qualsiasi scritto, proveniente dalla persona contro la quale è diretta la domanda o dal suo rappresentante, che faccia apparire verosimile il fatto allegato"*. Assume, quindi, che la giurisprudenza è pacifica nel ritenere che possano costituire principio di prova scritta anche le risposte rese dalla parte nel corso dell'interrogatorio formale e consacrate nel relativo verbale, il quale dà la certezza (con la sottoscrizione) che l'ammissione provenga dalla parte stessa.

2. Con il secondo motivo d'appello, conseguentemente, il lavoratore impugna la sentenza per aver dichiarato che, non potendosi evincere il rapporto tra ricorrente e



Rete Ferroviaria Italiana, veniva meno uno dei presupposti legittimanti la facoltà di agire nei confronti della committente *ex art. 29 d.lgs. n. 276/2003*.

Per l'appellante, infatti, sulla scorta della documentazione in atti e a seguito dell'ammissione delle istanze istruttorie, il giudice avrebbe dovuto condannare la stazione appaltante al pagamento degli emolumenti elencati in ricorso.

Indi, ribadisce quanto già affermato nell'atto introduttivo di primo grado con riferimento al trattamento di fine rapporto e alle mensilità aggiuntive.

3. Infine, con il terzo motivo di gravame, censura la mancata statuizione sulle spese. Deduce che, invero, le stesse, in virtù del principio di soccombenza, andavano poste a carico dell'odierna parte appellata, sebbene contumace.

4. In ogni caso, l'appellante reitera le richieste istruttorie formulate in primo grado.

5. Sempre in via preliminare, si dà atto che nessuna censura è stata sollevata dall'odierno appellante avverso la statuizione di cui alla sentenza impugnata, di accertamento dell'insussistenza dei presupposti per l'operatività della responsabilità del committente *ex articolo 1676 c.c.*; sicché la stessa deve ritenersi passata in cosa giudicata.

6. Conseguente che oggetto del presente giudizio è l'accertamento della responsabilità dell'odierna appellata ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 276/ 2003.

7. L'appello è fondato e va accolto nei limiti di seguito precisati.

8. In ordine al primo motivo di censura, afferente alla prova del contratto di appalto intercorso tra il Consorzio Miles e Rete Ferroviaria S.p.a., si osserva quanto segue.

9. In via preliminare va richiamato il principio di diritto espresso dalla Corte di Cassazione, secondo cui *"I limiti legali di prova di un contratto per il quale sia richiesta la forma scritta "ad substantiam" o "ad probationem", così come i limiti di valore previsti dall'art. 2721 c.c. per la prova testimoniale, operano esclusivamente quando il suddetto contratto sia invocato in giudizio come fonte di reciproci diritti ed obblighi tra le parti contraenti e non anche quando se ne evochi l'esistenza come semplice fatto storico influente sulla decisione del processo ed il contratto risulti*



stipulato non tra le parti processuali, ma tra una sola di esse ed un terzo.”- Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 5880 del 04/03/2021.

10. Nella fattispecie in esame il contratto di appalto intercorso tra Rete Ferroviaria Italiana spa ed il Consorzio Miles è invocato dal lavoratore, soggetto terzo, al fine di far valere la responsabilità solidale del committente ex art. 29 del D.Lgs n. 276/2003.

11. Ai fini della prova rilevano i documenti versati in atti dal lavoratore e segnatamente:

- buste paga, da cui si evince che il lavoratore, dal 1.4.2006 al 30.09.2015, ha prestato attività presso il “*cantiere pulizia FF.SS. Catania*”;

- “*Verbale d’accordo*” del 22.09.2015, intercorso tra il Consorzio Stabile Miles e le OO.SS., nel quale si legge: “... *in occasione dell’incontro si è discusso del cambio della consorziata nella conduzione della commessa RFI Sicilia lotto 1 e 2 ...*”;

- “*Verbale di accordo*” del 1.10.2015, intercorso tra la società Artemide Global Service s.r.l. e le OO.SS. di categoria da cui si evince che: “*il Consorzio Stabile Miles srl-Roma è risultato aggiudicatario dell’appalto RFI Sicilia servizi accessori Pulizia del materiale rotabile per i Lotti 1 e 2 ricadenti in tutte le province; l’esecuzione operativa dei servizi in appalto sopra indicato è stata effettuata dal Consorzio medesimo; il consorzio Stabile Miles srl ha comunicato alle OO.SS. che l’esecuzione operativa dei servizi e delle attività di cui sopra veniva affidata alla società Artemide Global Service srl*”;

- estratto conto contributivo, da cui risulta che il lavoratore ha successivamente lavorato alle dipendenze di Artemide Global Service S.r.l. dal 1.10.2015.

Ai fini della decisione rileva, altresì, quanto accertato nelle sentenze vertenti sulla medesima fattispecie emesse in favore di altri lavoratori, ove si è ritenuto provato, sulla base dei documenti sopra indicati e della prova orale espletata (interrogatorio formale e prova per testi testualmente riportata) che “*RFI ha concesso al Consorzio Miles, negli anni 2013-2015, l’appalto dei servizi di pulizia e decoro, servizi di giardinaggio e servizi di manutenzione delle stazioni ferroviarie della regione Sicilia*” e che i



lavoratori, dipendenti del Consorzio Miles, hanno lavorato quali addetti ai servizi oggetto dell'appalto RFI "dal dicembre 2013 al settembre 2015".

Va sul punto evidenziato che il giudice civile, nel vigente ordinamento processuale, mancando una norma di chiusura sulla tassatività tipologica dei mezzi di prova, può formare il proprio convincimento anche in base a prove atipiche come quelle raccolte in un altro giudizio tra le stesse o tra altre parti, purché idonee a fornire elementi di giudizio sufficienti, se ed in quanto non smentite dal raffronto critico - riservato al giudice di merito e non censurabile in sede di legittimità, se congruamente motivato - con le altre risultanze del processo, senza che sia configurabile la violazione del principio di cui all'art. 101 c.p.c., atteso che il contraddittorio si instaura con la loro produzione in giudizio e la conseguente possibilità per le parti di farne oggetto di valutazione critica e di stimolare la valutazione giudiziale (cfr. ex plurimis Sez. 1 - , Ordinanza n. 9507 del 06/04/2023; Sez. 1 - , Ordinanza n. 25067 del 10/10/2018).

Alla stregua dei superiori elementi deve ritenersi provato che l'appellante ha prestato attività lavorativa, come dedotto in ricorso, alle dipendenze del Consorzio Miles nell'ambito dell'appalto avente ad oggetto i servizi più volte descritti, affidati allo stesso dalla RFI s.p.a., maturando i crediti fatti valere in questa sede per effetto dell'espletamento, appunto, dell'attività oggetto dell'appalto.

In ordine alle pretese creditorie, va evidenziato, come dedotto anche dal difensore della parte appellante in sede di ricorso e note conclusive, che sulle questioni poste, il Tribunale di Catania si è già espresso con diversi precedenti, versati in atti (v. deposito telematico del 3.2.2021).

Le argomentazioni poste a fondamento delle predette statuizioni (cfr. *ex plurimis*: sentenze emesse nei proc. iscritti ai nn. 5070/2017 R.G., 5221/2017 R.G., 5097/2017 R.G., 5103/2017 R.G., 5182/2017 R.G.; sentenze nn. 2068/2022, 2134/2022, 389/2022), di accoglimento parziale delle pretese vantate dai lavoratori, sono integralmente condivise da questa Corte e in questa sede devono ritenersi integralmente richiamate.



Va premesso che oggetto del presente giudizio è la domanda dell'appellante di pagamento di emolumenti retribuiti proposta nei confronti di RFI S.p.a. ai sensi dell'articolo 29 del D. Lgs. n. 276/2003, secondo cui, nel testo vigente *ratione temporis*, “in caso di appalto di opere o di servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto, restando escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni civili di cui risponde solo il responsabile dell'inadempimento”.

La citata norma trova applicazione anche nei confronti dell'appellata, non rilevando che RFI s.p.a. sia soggetta all'applicazione del codice degli appalti pubblici; essendo una s.p.a., al di là della soggezione a varie forme di controllo ed indirizzi pubblici, la stessa deve ritenersi assoggettata integralmente alla normativa di diritto privato con la conseguenza che trova applicazione la norma invocata da parte appellante (Cass. 13 giugno 2019, n. 15961); ancora di recente la Corte di Cassazione (sez. lav., 03/01/2020, n. 289) ha precisato: *“Va, dunque, assicurata continuità al principio di diritto, già enunciato da questa Corte (Cass. 3/5/2017, n. 10777, Cassazione civile, sez. lav., 24/05/2016, n. 10731), secondo cui in materia di appalti pubblici la responsabilità solidale prevista dal D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 29, comma 2 - esclusa per le pubbliche amministrazioni di cui al D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 1, comma 2, è, invece, applicabile ai soggetti privati (nella specie RETE FERROVIARIA ITALIANA s.p.a., società partecipata pubblica): nei citati precedenti si è evidenziato come per i soggetti pubblici la esclusione della applicazione del D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 29, discenda unicamente dalla previsione contenuta nell'art. 1 dello stesso D.Lgs. e non anche da una pretesa esaustività della disciplina degli appalti pubblici o dalla incompatibilità tra le due suddette discipline. 6.2. In questo senso la disciplina del D.L. n. 76 del 2013, art. 9, comma 1 - secondo cui le disposizioni del D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 29, comma 2, non trovano applicazione per le sole pubbliche amministrazioni individuate dal*



D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 1, comma 2 - ha chiarito un principio immanente nel sistema”.

Le pretese economiche fatte valere concernono le mensilità aggiuntive maturate alla data del settembre del 2015; esse sono tutte riferibili al periodo in cui ha avuto efficacia tra il Consorzio Miles e RFI il contratto di appalto.

In ordine ai crediti vantati si osserva quanto segue.

Dall’estratto conto contributivo, dalle buste paga riguardanti l’intero periodo di lavoro e dalla posizione annuale da lavoro dipendente INPS, risulta che durante l’intero rapporto di lavoro intercorso tra parte appellante e il Consorzio Stabile Miles ha trovato applicazione un contratto di solidarietà difensivo ai sensi dell’articolo 1 del D.L. n. 726/1984, conv. con mod. in L. n. 863/1984, con decurtazione media dell’orario di lavoro del 54% e con intervento della integrazione salariale a carico dell’INPS; parte appellante non ha destinato il proprio TFR ad un fondo di previdenza complementare di sua scelta, sicché il Consorzio datore di lavoro ha versato presso il Fondo di tesoreria dell’INPS, ai sensi della L. n. 296/2006, le quote di TFR maturate in suo favore, computandole in relazione alla quota di retribuzione rimasta a proprio carico, e non anche tenendo conto della intera retribuzione che sarebbe spettata al lavoratore ove non avesse subito la decurtazione oraria, sì come emerge dall’esame delle buste paga (cfr. l’ammontare dell’imponibile TFR mese per mese); le quote di TFR corrispondenti alla retribuzione rimasta a carico del datore di lavoro, per stessa ammissione del lavoratore, risultano versate nel Fondo di Tesoreria INPS,

L’articolo 2110 comma 3 c.c., richiamato dall’articolo 1 comma 5 del D.L. n. 726/1984, stabilisce che “In caso di sospensione della prestazione di lavoro nel corso dell’anno per una delle cause di cui all’articolo 2110, nonché in caso di sospensione totale o parziale per la quale sia prevista l’integrazione salariale, deve essere computato nella retribuzione di cui al primo comma l’equivalente della retribuzione a cui il lavoratore avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto di lavoro”; e tuttavia il detto articolo 1 comma 5 del D.L. n. 726/1984 precisa, non solo che “Ai fini della determinazione delle quote di accantonamento relative al trattamento di fine



rapporto trovano applicazione le disposizioni di cui al comma terzo dell'art. 1 della legge 29 maggio 1982, n. 297” (che ha sostituito l’articolo 2120 c.c.), ma altresì che “Le quote di accantonamento relative alla retribuzione persa a seguito della riduzione dell'orario di lavoro sono a carico della cassa integrazione guadagni”, evidenziando come unico legittimato passivo sia l’INPS.

Pertanto, il datore di lavoro riveste soltanto la qualità di *adiectus solutionis causa* o incaricato *ex lege* al versamento delle quote in esame, mentre il soggetto obbligato rimane l’Istituto previdenziale.

Inoltre, il versamento delle quote connesse alla retribuzione persa dai lavoratori viene soltanto anticipato dal datore di lavoro che procederà a conguaglio con l’INPS, mentre unico legittimato passivo, anche ove tale anticipazione non sia stata effettuata, resta comunque l’Istituto.

Da tanto consegue il rigetto della domanda di pagamento della parte di TFR alla cui formazione avrebbero dovuto concorrere le quote a carico dell’INPS connesse alla retribuzione persa per la riduzione dell’orario di lavoro.

Quanto alle mensilità aggiuntive previste dal CCNL applicato (della Mobilità/Area contrattuale attività ferroviarie, art. 70), il lavoratore anche in questo caso ha domandato al committente non solo la quota a carico della ditta (pari al 46%) ma anche la quota integrativa (pari all’80% sul restante 56%).

In caso di mancato pagamento della quota integrativa, in genere effettuato dal datore di lavoro il quale successivamente procederà a conguaglio, è sempre l’INPS l’unico legittimato passivo, rivestendo il datore di lavoro la qualità di mero incaricato *ex lege* al pagamento (cfr. Cass. 22 febbraio 2003, n. 2760); pertanto, la richiesta giudiziale di pagamento della prestazione previdenziale va rivolta nei confronti dell’Inps.

Parte datoriale era invece tenuta a corrispondere al lavoratore la quota a suo carico (il 46%) tanto della quattordicesima dovuta a luglio del 2015 quanto dei ratei di tredicesima (gennaio-settembre) e quattordicesima (agosto-settembre) del 2015.

I detti importi sono stati determinati dall’appellante attraverso calcoli analitici che consentono di verificare l’iter seguito e di apprezzarne la correttezza.



Essi sono pari ad € 1.661,26 ed avendo natura retribuitiva rientrano nella responsabilità del committente *ex art.* 29.

Risulta, infine, dall'ultima busta paga di settembre del 2015 che il ricorrente, alla cessazione del rapporto di lavoro, non aveva goduto di giorni di ferie indicati in dettaglio in ricorso, sebbene maturati.

In ordine alle predette voci, aventi natura risarcitoria, non sussistono i presupposti della invocata solidarietà *ex art.* 29 del D. Lgs. n. 276/2003; costituisce, invero, principio ormai consolidato quello secondo cui *"in tema di responsabilità solidale del committente con l'appaltatore di servizi, la locuzione "trattamenti retributivi" di cui all'art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 276 del 2003, dev'essere interpretata in maniera rigorosa, nel senso della natura strettamente retributiva degli emolumenti che il datore di lavoro risulti tenuto a corrispondere ai propri dipendenti, sicché nell'ambito di tale nozione non rientra la indennità sostitutiva delle ferie non godute, attesa la sua natura risarcitoria"* (v. Cass., 19 maggio 2016, n. 10354; Cass., 7 dicembre 2018, n. 31768 e Cass., 6 novembre 2019 n. 28517; in senso conforme anche la giurisprudenza di merito: Tribunale di Milano sez. lav., 1.12.2020, n. 2000; Tribunale di Roma sez. II, sent, n. 2627 del 25.05.2020).

Pertanto, detraendo dagli importi richiesti quelli relativi all'indennità per ferie e per permessi non goduti, quelli relativi al TFR e quelli relativi alle quote integrative di 13[^] e 14[^], Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. deve essere condannata al pagamento in favore di parte appellante della somma di € 1.661,26, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali come per legge.

Le spese di lite, come liquidate in dispositivo sulla base delle tariffe professionali vigenti e dell'attività professionale svolta, seguono la soccombenza in ragione di 1/3; va compensata la restante parte.

P.Q.M.

LA CORTE D'APPELLO

definitivamente pronunciando:



in accoglimento parziale dell'appello e in riforma parziale della sentenza impugnata, condanna RFI S.p.a. al pagamento in favore dell'appellante della complessiva somma di € 1.661,26, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione di ciascun credito al soddisfo;

condanna l'appellata a rifondere, a parte appellante e in ragione di un terzo, le spese di lite, che vengono liquidate nell'intero nella complessiva somma di € 1.000,00 quanto al giudizio di primo grado e di € 1.200,00 quanto alla presente fase, oltre IVA e CPA come per legge e spese forfettarie al 15%, con distrazione, ex art. 93 c.p.c., in favore dell'avv. Palma Balsamo; compensa la restante parte.

Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della sezione lavoro, all'esito dell'udienza del 11.7.2023.

Il consigliere est.

Dott.ssa Viviana Urso

Il Presidente

Dott.ssa Elvira Maltese

